



AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 79 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE

ATTIVITA' A VALERE SULLA "QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ" - ANNUALITÀ 2022 CUP: I21H24000050007

PREMESSA

- **VISTA** la Legge di Stabilità 2016 Legge 28 Dicembre 2015 n. 208, art. 1 comma 386, con la quale è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, destinato a garantire il graduale raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali;
- **VISTO** il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), del 30 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. Serie Generale n°44 del 22 febbraio 2022), recante l'adozione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2021-2023 (Allegato A) e il riparto delle somme relative al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – annualità 2021. **ATTESO** che il Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale è beneficiario diretto dei fondi delle Politiche Sociali per un importo complessivo di € **589.644,41**;
- **RICHIAMATE** le Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi Fondo Povertà Annualità 2022/2023 , per il rafforzamento degli interventi di inclusione sociale, attraverso la realizzazione di Tirocini di Inclusione Sociale finalizzati a favorire l'autonomia e la riabilitazione delle persone;
- **RICHIAMATA** la Conferenza dei Sindaci del 22/04/2024 in occasione della quale è stato fornito atto di indirizzo politico finalizzato all'avvio della misura dei Tirocini di inclusione quale strumento d'inclusione e non di integrazione/sostegno al reddito prevedendo un impegno a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà 2022 di € **221.200,00** per la realizzazione di **n. 79** Tirocini di Inclusione Sociale;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per l'attivazione dei tirocini di inclusione sociale di cui al presente Avviso Pubblico, la normativa di riferimento è la seguente:

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 (FSE 2014-2020);
- Regolamento (UE) n. 223/2014 istitutivo del Fondo di Aiuti Europei Indigenti, art. 26, punto 2, lett. A),c) e) che prevede una specifica Misura, la n. 4, sulla deprivazione materiale dei senza dimora
- Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione (di seguito Decisione) C 2014 n. 10130 del 17/12/2014 e successive;
- Legge n. 328 dell'08/11/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge n. 208, art. 1, comma 386, del 28/12/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);



- D. Lgs. n. 147 del 15/09/2017, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";
- D. Lgs. n. 4 del 28/01/2019, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 28 dicembre 2020, recante il riparto delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" annualità 2020;
- DDG n. 1527 del 12/02/2019 "attuazione DGR n. 472 del 29.10.2018 "recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015".
- D.L. N. 48/2023 "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro";

Per quanto non espressamente in elenco, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

ART. 1 – FINALITA' E DURATA DELLA MISURA ATTIVATA

1. Con il presente Avviso Pubblico, l'ATS di Polistena intende formulare un elenco di tirocinanti, all'interno del quale sarà individuato un contingente di n. 79 tirocinanti da destinare alla misura di "Tirocini di Inclusione Sociale" (TIS) previsti dal Progetto, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone che si trovino in condizione di maggiore criticità e vulnerabilità, tra quelle prese in carico dal Servizio Sociale Professionale comunale o dal Centro per l'Impiego beneficiari di ADI e/o SFL, tra quelli aventi i requisiti di cui al successivo **art. 3**.
2. I benefici economici concessi con il presente Avviso saranno subordinati alla durata effettiva del tirocinio intrapreso dal tirocinante.
3. I Tirocini di Inclusione Sociale avranno una **durata di 6 mesi**. Sulla base di eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili e/o a seguito di economie che dovessero realizzarsi per la fuoriuscita dalla platea degli aventi diritto dei soggetti che abbiano frattanto trovato un'occupazione o abbiano raggiunto i limiti di età o per altre cause di decadenza dal Progetto di cui al presente Avviso Pubblico, l'Amministrazione potrà disporre l'ulteriore attivazione di tirocini di inclusione sociale, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria, ovvero prorogare la durata delle attività previste per i tirocinanti già avviati alla misura dei tirocini di inclusione sociale e assegnatari del contributo economico mensile ad esso associato.
4. L'indennità monetaria mensile, riconosciuta a titolo di rimborso forfettario onnicomprensivo per la partecipazione alle attività di tirocinio di inclusione sociale presso i comuni ospitanti indicata, calcolata secondo i criteri stabiliti al successivo art. 9, punto 3, è destinata a coprire interamente i costi dell'attività svolta presso il soggetto ospitante ed è corrisposta al tirocinante a fronte di una partecipazione pari almeno **al 70% del monte ore previsto nel mese solare di riferimento**, così come definito nel "Progetto personalizzato" di cui al successivo art. 8 del presente Avviso Pubblico, fatte salve diverse previsioni stabilite nel predetto "Progetto personalizzato".



ART. 2 – RISORSE FINANZIARIE

1. Gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico sono finanziati con risorse a valere sul Fondo Povertà Annualità 2022 per un importo complessivo pari ad € **221.200,00**, finalizzato a coprire i costi per le assicurazioni della responsabilità civile per danni causati a terzi, per le coperture assicurative INAIL, i corsi e i dispositivi di sicurezza, le indennità di partecipazione e quanto altro necessario ed ammissibile ai sensi delle Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" - annualità 2022

L'importo complessivo di **221.200,00** è calcolato sulla base dell'indennità mensile prevista di € 450,00 per 6 mensilità cui si aggiunge una quota forfettaria pari ad € 100 per ciascun tirocinante per far fronte alle spese di attivazione e assicurazione. Ciò consente l'attivazione di n. 79 tirocini di inclusione.

ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

1. L'elenco dei tirocinanti ammessi sarà composto da n. 79 beneficiari.
2. Potranno presentare domanda di partecipazione alla misura dei tirocini di inclusione sociale, tutti i soggetti che, a pena di inammissibilità, alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico risultino in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:
 - a. essere **residenti** in uno dei Comuni dell'ATS di Polistena;
 - b. avere un'età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 64 anni;
 - c. appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di ADI e/o SFL;
 - d. aver sottoscritto o impegnarsi a sottoscrivere il Patto per l'Inclusione a seguito di presa in carico;
 - e. essere disoccupati o inoccupati;
 - f. non essere stati esonerati e/o esclusi da un progetto PUC;
 - g. non essere stati inseriti in altri progetti lavorativi e/o formativi e/o borse lavoro;
 - h. non beneficiare di altre misure di sostegno al reddito, differenti da quelle indicate nel precedente punto c.
3. Potranno inoltre, presentare domanda di partecipazione ai sensi delle linee guida ministeriali sull'utilizzo della QSFP e nello specifico nella nota del Ministero delle Politiche Sociali n°1033 del 19-01-2024 i soggetti facenti parte dei nuclei in possesso di attestazione ISEE non superiore a 9.360 euro, per i quali sussista una "presa in carico sociale" (antecedente alla pubblicazione del presente avviso), come definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 160 del 29 dicembre 2023 nelle Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, ovvero: *"Funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia"*.
4. **L'istanza di partecipazione è riservata ad un solo componente del nucleo familiare.**
5. I requisiti prescritti dovranno essere autodichiarati, dal soggetto interessato, all'atto di presentazione della domanda, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riserva di accertamento da parte dell'Amministrazione, anche a campione, del loro effettivo possesso. Ai



sensi dell'art.75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'art.76 dello stesso, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico e dagli eventuali effetti conseguenti.

6. L'indennità monetaria mensile connessa alla misura dei tirocini di inclusione sociale di cui al presente Avviso Pubblico, sarà riconosciuta esclusivamente ai tirocinanti individuati, all'interno dell'elenco, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

ART. 4 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I richiedenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, del presente Avviso Pubblico, dovranno presentare il "Modello di domanda – Tirocini di Inclusione Sociale" (All. A) presso il Comune di Polistena entro e non oltre il **16 settembre 2024** con le seguenti modalità:

- Con consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Polistena nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;
- Invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Polistena protocollo@pec.comune.polistena.rc.it

Il Comune di Polistena è sollevato da ogni e qualsivoglia responsabilità in caso di malfunzionamento degli strumenti informatici del richiedente. L'invio tramite PEC dovrà essere effettuato in un unico file formato PDF. Per la PEC, ai fini della dimostrazione della data ed ora di trasmissione, farà fede la ricevuta di consegna, così come rilasciata dai sistemi informatici ufficiali.

Il "Modello di domanda– Tirocini di Inclusione Sociale", a pena di inammissibilità, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e **firmato dal candidato**.

All'istanza dovrà essere allegata la documentazione prevista nell'Allegato A:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
2. Copia dell'attestazione ISEE (Isee Ordinario) del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità;

Per i Cittadini di paesi terzi - Copia del Permesso di Soggiorno (eventuale ricevuta di rinnovo dello stesso) o Carta di Soggiorno in corso di validità.

A pena di esclusione, la composizione del nucleo familiare dell'attestazione ISEE dovrà corrispondere con quella anagrafica.

Non sono ammissibili le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate e oltre i termini previsti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni e/o ulteriori informazioni utili alla valutazione dell'istanza pervenuta nei termini stabiliti.

Tutte le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai fini della formulazione dell'elenco dei tirocinanti.



ART. 5 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI BENEFICIARI AMMISSIBILI AI TIROCINI DI INCLUSIONE

L'ATS di Polistena, mediante una Commissione di valutazione all'uopo nominata, provvederà a verificare, in capo a ciascun richiedente, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente Avviso di cui al precedente art. 3.

La Commissione, successivamente alle verifiche di cui sopra, provvederà a stilare un elenco dei richiedenti in relazione al valore ISEE.

L'elenco sarà determinato con le seguenti modalità:

1. in ordine crescente (dal più basso al più alto);
2. a parità di ISEE, sarà data priorità al candidato richiedente più anziano.
3. In caso di ulteriore parità, si seguirà l'ordine temporale di acquisizione delle domande al protocollo del Comune Capofila dell'ATS di Polistena.

ART. 6 – AMMISSIBILITA' ED ESITI DELLE DOMANDE

1. L'ATS provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità richiesti, per ogni singola domanda pervenuta, secondo i criteri stabiliti al precedente art. 5;
2. L'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco riportante i tirocinanti ammessi identificati con numero di protocollo istanza a tutela della privacy;
3. Nello specifico, stanti i criteri fissati nel richiamato art. 5 del presente Avviso Pubblico, le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:
 - a. Complete in tutte le parti e corredate della documentazione prevista;
 - b. Presentate secondo le modalità e nei termini fissati al precedente art.4;
 - c. Provvisi di tutti gli allegati richiesti;
 - d. Firmate dal richiedente.
4. L'Amministrazione provvederà a comunicare ai soggetti inseriti nell'elenco dei non ammessi le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art.10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
5. Ai fini di cui al presente Avviso Pubblico e comunque all'esito di un positivo riscontro conseguente all'istruttoria realizzata secondo le modalità di cui al successivo art. 8, sarà predisposta l'attivazione dei tirocini di inclusione sociale presso le strutture ospitanti di volta in volta individuate tra quelle che, avendone i requisiti, avranno manifestato il loro interesse a partecipare all'Avviso Pubblico "Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti disponibili ad ospitare i beneficiari di tirocini di inclusione sociale" a valere delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale – Linee Guida per l'impiego della "Quota Servizi del Fondo Povertà" annualità 2022.



ART. 7 – SCELTA DEL SOGGETTO OSPITANTE

I soggetti idonei saranno convocati dai servizi sociali dell'ATS di Polistena in ordine di collocamento per come disciplinato dall'art. 5.

Gli stessi soggetti, sceglieranno la sede in cui svolgere il servizio tra quelle approvate dalla Conferenza dei Sindaci:

Comune	Numero tirocini
Anoaia	4
Candidoni	2
Cinquefrondi	12
Feroleto della chiesa	3
Galatro	3
Giffone	3
Laureana di Borrello	9
Maropati	3
Melicucco	10
Polistena	20
San Giorgio Morgeto	6
San Pietro di Caridà	2
Serrata	2

ART. 8 – PROGETTO PERSONALIZZATO

1. Il "Progetto personalizzato" rappresenta lo strumento principale attraverso cui si concorre al superamento della condizione di svantaggio preesistente che influenza negativamente lo sviluppo di un'autonomia sufficientemente adeguata nel soggetto interessato ai sensi del DDG n. 1527 del 12/02/2019 "attuazione DGR n. 472 del 29.10.2018 "recepimento linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22.01.2015".
2. Il Progetto personalizzato sarà sottoscritto in sede di colloquio con il Servizio Sociale Professionale e specificherà il ruolo ed i compiti che il tirocinante svolgerà all'interno dell'Ente ospitante. Il Progetto personalizzato costituisce requisito essenziale ed imprescindibile per l'attivazione e partecipazione del tirocinante alle attività di tirocinio di inclusione sociale la presa visione e sottoscrizione delle condizioni contenute nel "Progetto personalizzato", oltre che la completa adesione alle misure e alle prestazioni in esso contenute.
3. Il mancato rispetto del punto precedente comporta l'immediata decadenza dalla misura del tirocinio di inclusione sociale da parte del tirocinante presso la struttura ospitante individuata, e,



nei casi peggiori, la definitiva cancellazione dall'elenco dei tirocinanti.

ART. 9 – INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

1. Ai beneficiari avviati all'attività di tirocinio di inclusione sociale, individuati secondo le modalità definite nel precedente art. 8 del presente Avviso Pubblico, sarà riconosciuta un'indennità monetaria mensile, a titolo di rimborso forfettario omnicomprensivo per la partecipazione alle attività di inclusione sociale previste dal tirocinio.
2. Il valore economico dell'indennità monetaria mensile riconosciuta a fronte dell'attività svolta di tirocinio di inclusione sociale è destinato a coprire interamente i costi dell'attività presso il soggetto ospitante ed è corrisposto al tirocinante a fronte di una partecipazione mensile pari almeno al 70% del monte ore del mese solare di riferimento, così come definito nel "Progetto personalizzato" di cui al precedente art. 8 del presente Avviso Pubblico.
3. L'ammontare dell'indennità monetaria corrisposta al tirocinante che abbia svolto almeno il 70% del monte ore/mese previsto nel "Progetto personalizzato", è pari ad un valore di € 450,00 lordi mensili;
4. Il tirocinante che non abbia espletato almeno il 70% del monte ore previsto per il mese solare di riferimento, nell'ambito del "Progetto personalizzato" a lui destinato, non avrà diritto all'erogazione dell'indennità monetaria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o altro grave motivato e documentato impedimento oggettivo del tirocinante stesso e previa comunicazione da parte di quest'ultimo al Responsabile del Progetto. In tali casi, l'indennità spettante potrà essere ridotta in misura proporzionale alle ore di tirocinio effettivamente svolte.
5. Il numero di ore mensili di tirocinio previste, dovrà essere espletato attraverso un impegno giornaliero di almeno 3 (tre) ore consecutive e per un numero di giornate pari a quanto indicato nel "Progetto personalizzato". Detti progetti, potranno prevedere giornate di durata maggiore in termini di ore di tirocinio da effettuare, fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente europea, nazionale e regionale in materia di tirocinio di inclusione sociale e comunque, nel limite e nelle ore mensili indicate nel "Progetto personalizzato". In quest'ultimo caso, il numero di giornate mensili sarà modulato sulla base delle ore giornaliere previste dal progetto.
6. In nessun caso il tirocinio di inclusione sociale svolto presso le strutture ospitanti potrà intendersi come attività lavorativa, pertanto, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con il soggetto ospitante, né farà maturare diritti o aspettative in ordine all'accesso ai ruoli dell'Amministrazione comunale e degli altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attuazione del Programma.

ART. 10 – MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'INDENNITA' MENSILE SPETTANTE

L'indennità di partecipazione di cui al precedente art. 9, sarà erogata con cadenza mensile, previa verifica dello svolgimento di almeno il 70% del monte ore previste nel "Progetto personalizzato", riferite al mese solare, secondo le seguenti modalità:

- a. Accredito su conto corrente bancario o postale intestato al tirocinante e comunicato all'atto di sottoscrizione del "Progetto personalizzato";
- b. Accredito su carta prepagata;
- c. Altre modalità di pagamento idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.



ART. 11 – DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA

1. L'Amministrazione procederà, nel rispetto della Legge 241/1990, all'adozione del provvedimento di revoca del beneficio concesso nell'ambito della misura di "Tirocini di Inclusione Sociale" di cui al presente Avviso Pubblico, nei seguenti casi:
 - a. Nel caso in cui il tirocinante, senza nessun motivo di impedimento oggettivo o in assenza di comunicazione al soggetto ospitante, non si presenti, nei giorni e orari concordati da "Progetto personalizzato", a svolgere le attività per le quali è stato incaricato per un periodo superiore a 7 (sette) giorni consecutivi nell'arco del medesimo mese solare di riferimento;
 - b. Qualora il tirocinante, per due mensilità consecutive, non abbia espletato il 70% minimo delle ore previste nei due mesi di riferimento (70% per ogni mese solare) senza alcun motivo di impedimento oggettivo e in assenza di comunicazione al soggetto ospitante presso cui svolge l'attività di tirocinio;
 - c. Nel caso in cui il tirocinante rifiuti di partecipare alle attività di tirocinio previste nel "Progetto personalizzato" a lui assegnato e da lui stesso condiviso e sottoscritto, senza giustificata e, del caso, documentata motivazione;
 - d. In tutti i casi in cui il tirocinante non rispetti gli obblighi di cui al successivo art. 13 del presente Avviso Pubblico.
2. Per i casi previsti al precedente punto, qualora la revoca intervenga successivamente alla data di erogazione del contributo monetario mensile, attestata dalla data di incasso del pagamento spettante, da parte del tirocinante, quest'ultimo sarà tenuto alla restituzione delle medesime somme, in tutto o in parte.
3. Il sopraggiunto provvedimento di revoca, disposto per uno dei casi elencati nel precedente comma 1 del presente articolo, comporta la contestuale esclusione dalla misura di "Tirocini di Inclusione Sociale" e la cancellazione dall'elenco dei tirocinanti.
4. In caso di rinuncia da parte del tirocinante alla misura di "Tirocini di Inclusione Sociale" e/o al contributo economico ad essi associato, anteriormente alla sua erogazione, il soggetto interessato è tenuto ad inviare una comunicazione formale scritta, corredata di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, per effetto della quale il contributo concesso si intende ipso iure revocato.
5. Non è contemplata la possibilità di sospensione del tirocinio da parte del beneficiario.

ART. 12 – OBBLIGHI E ULTERIORI DIRITTI DEI TIROCINANTI

Il tirocinante per cui sia stato predisposto ed avviato un "Progetto personalizzato" e avviato all'attività di tirocinio presso la struttura ospitante indicata dall'Amministrazione, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

1. Partecipare alle attività progettuali o alle altre attività di inclusione sociale alle quali è stato assegnato e/o convocato, secondo diligenza, ispirandosi ai principi di buona condotta morale e sociale;
2. Firmare quotidianamente il registro per le ore di effettiva presenza;
3. Attenersi alle indicazioni fornite dal Tutor della struttura ospitante presso cui svolgerà il tirocinio di inclusione sociale, coerenti con il "Progetto personalizzato", osservando gli orari e il calendario ivi previsti;



4. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
5. Mantenere la dovuta riservatezza, sia durante sia dopo lo svolgimento delle attività di tirocinio connesse al "Progetto personalizzato", nello specifico per quanto attiene a dati, informazioni e/o quant'altro dovesse venire a conoscenza durante l'espletamento delle attività ad esso assegnate, in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
6. In caso di malattia, presentare il certificato medico al soggetto ospitante che provvederà a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

ART. 13 – GARANZIE ASSICURATIVE

1. Al soggetto avviato alla misura di tirocinio di inclusione sociale di cui al presente Avviso Pubblico sarà garantita, a cura della struttura ospitante, l'attivazione di specifica copertura assicurativa:
 - a. Presso l'INAIL, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
 - b. Presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le suddette coperture assicurative saranno stipulate anche a copertura di eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della struttura ospitante presso cui il soggetto interessato sarà collocato per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
3. In caso di incidente sopraggiunto durante lo svolgimento del tirocinio di inclusione sociale, nell'ambito del "Progetto personalizzato", la struttura ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, agli istituti assicurativi e all'Amministrazione, fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla vigente normativa in materia.

ART. 14– CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare, modificare in parte o in tutto, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.
2. La presentazione dell'istanza comporta l'accettazione di quanto previsto nel presente Avviso Pubblico e il rispetto delle norme cui lo stesso si riferisce, comunitarie, nazionale e regionali vigenti in materia e alle quale espressamente si rinvia.

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Antonietta Dominello – tel. 0966939 - 653 / 642, e – mail: servizi.sociali@comune.polistena.rc.it



ART. 16 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie derivanti dal contratto, la competenza esclusiva è del Tribunale Civile di Palmi. È esclusa espressamente la competenza arbitrale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato con D. Lgs. n.101/2018).

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di ogni Comune appartenente all'ATS di Polistena.

ART. 18 – INFORMAZIONI

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio dell'ATS di Polistena tramite 0966939 - 653 / 642, e – mail: servizi.sociali@comune.polistena.rc.it

Allegato al presente Avviso:

- Modello di domanda (All. A)

La Responsabile dell'Ufficio di Piano
ATS Polistena
Dott.ssa Antonietta Dominello